

## Informativa n° 4 – 12 aprile 2018

### Indice

<b>1- PRINCIPALI NEWS DI APRILE .....</b>	<b>3</b>
BONUS INTERVENTI EDILIZIA: PUBBLICATA LA GUIDA FISCALE AGGIORNATA PER LE SPESE SOSTENUTE FINO AL 31 DICEMBRE 2018 .....	3
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE: RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE PER CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE CON PRATICA ENTRO IL 30 APRILE 2018 .....	3
CREDITI VERSO LA PA: CHIARIMENTI SULLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000 EURO IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI.....	3
SPESE DI ISTRUZIONE: DETRAZIONE IRPEF DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI.....	3
<b>2- PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO DEL CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018.....</b>	<b>4</b>
IL DIVERSO AMBITO APPLICATIVO.....	4
NETTING .....	4
<b>3- SCADE IL PROSSIMO 15 MAGGIO IL TERMINE PER ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO .....</b>	<b>6</b>
LE TEMPISTICHE SUCCESSIVE ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE.....	6
<b>4- CREDITI IVA TRIMESTRALI: SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2018.....</b>	<b>8</b>
REGOLE DI UTILIZZO DEL CREDITO TRIMESTRALE .....	9
<b>5- STUDI DI SETTORE CON VALORE DI “COMPLIANCE” PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2017 .....</b>	<b>11</b>
<b>6- SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2018 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2017 .....</b>	<b>13</b>
<b>7- ADEMPIMENTI E SCADENZE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO .....</b>	<b>15</b>
L’AVVISO DI CONVOCAZIONE NELLE SPA .....	16
LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA NELLE SRL.....	16
APPROVAZIONE DEL BILANCIO .....	17
DEPOSITO DEL FASCICOLO DI BILANCIO .....	18
<b>8- AGGIORNAMENTI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA.....</b>	<b>19</b>
IL MODELLO.....	19
DECORRENZA .....	19
 <i>Circolare informativa per gli Associati – 12 aprile 2018</i>	 <b>1</b>

OPERAZIONI STRAORDINARIE .....	19
ACCONTO IVA.....	21
<b>9- BILANCIO – I FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO NON CAMBIANO MAI LA NATURA DEL COMPONENTE .....</b>	<b>22</b>
I FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO .....	22
IL CHIARIMENTO DELL’OIC .....	23
<b>10- LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INTERESSI MATURATI NEL 2017 .....</b>	<b>24</b>
LA COMPETENZA DEGLI INTERESSI ATTIVI E PASSIVI MATURATI .....	24
LE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO SCALARI .....	25
COSA SUCCEDDE SE NON SI PAGANO GLI INTERESSI DEBITORI.....	27
<b>11- PRIVACY: LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016.....</b>	<b>28</b>
INTRODUZIONE .....	28
LE NOVITÀ DEL GDPR.....	28
LE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DEL GDPR .....	29

## 1- PRINCIPALI NEWS DI APRILE

### BONUS INTERVENTI EDILIZIA: PUBBLICATA LA GUIDA FISCALE AGGIORNATA PER LE SPESE SOSTENUTE FINO AL 31 DICEMBRE 2018

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato sul proprio sito *web* la guida fiscale per le spese di ristrutturazioni edilizia che danno diritto alla detrazione del 50% nel limite di euro 96.000 per singolo intervento. La Legge di Bilancio per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del *bonus* dovrà inviare all'Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all'Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione. Il *vademecum* è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

### GASOLIO PER AUTOTRAZIONE: RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE PER CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE CON PRATICA ENTRO IL 30 APRILE 2018

La dichiarazione relativa ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2018, necessaria per fruire dei benefici fiscali (restituzione in denaro o utilizzo in compensazione nel modello F24 con codice tributo 6740), deve essere presentata dal 1° al 30 aprile 2018. A tal fine, è già disponibile il *software* al *link*

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2018>.

In alternativa è possibile presentare la dichiarazione di consumo in forma cartacea con il contenuto della stessa riprodotto su supporto informatico.

### CREDITI VERSO LA PA: CHIARIMENTI SULLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A 5.000 EURO IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti aggiuntivi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, le cui modalità attuative sono state adottate con il decreto del Mef n. 40 del 18 gennaio 2008. In particolare, sono stati analizzati alcuni profili critici inerenti l'ambito soggettivo, la scissione dei pagamenti, il pagamento e giudizio di ottemperanza, il mandato con rappresentanza e la procura all'incasso, l'inadempienza contributiva, la cessione del credito, il fermo amministrativo, il frazionamento dei pagamenti.

### SPESE DI ISTRUZIONE: DETRAZIONE IRPEF DELLE TASSE E DEI CONTRIBUTI DELLE UNIVERSITÀ NON STATALI

Sono stati fissati gli importi massimi detraibili relativi alle tasse e ai contributi per le iscrizioni ad atenei non statali versati nel 2017. Il decreto è adottato in base all'articolo 15, comma 1, lettera e), D.P.R. 917/1986 che prevede la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

## 2- PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO DEL CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018

Come noto dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell’Iva relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione (benzinai) è subordinata all’avvenuto pagamento attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

I mezzi di pagamento tracciabili individuati dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) sono i seguenti:

• carte di credito
• carte di debito
• carte prepagate emesse da intermediari finanziari residenti

Con il recente **provvedimento direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018**, l’Agenzia delle entrate ha specificato che sono validi strumenti di pagamento tracciabili anche:

• gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
• i pagamenti elettronici (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito e di credito, carte prepagate)
• gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente

Resta valida anche la seconda previsione già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e che riguarda le imposte dirette, secondo la quale dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, sia anche quelle effettuate – ad esempio – da un grossista a una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

### IL DIVERSO AMBITO APPLICATIVO

normativa Iva	riguarda sia il carburante che i lubrificanti
normativa dirette	riguarda solo il carburante

La fattura elettronica, dovrà, essere accompagnata da un pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte, ne consegue che:

è onere del cedente	emettere fattura elettronica
è onere dell’acquirente	effettuare il pagamento con mezzi tracciati

### NETTING

Il citato provvedimento direttoriale ammette anche la possibilità di fare ricorso allo strumento del “netting”, mediante adesione a un “circuito” attivato da compagnie petrolifere o altri soggetti abilitati.

Tale formula eviterebbe ogni problematica legata all'emissione della fattura elettronica da parte del gestore della pompa in quanto l'acquisto si considera effettuato direttamente presso la compagnia petrolifera che, a normativa vigente, sarà comunque obbligata all'emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà. Anche in questo caso i pagamenti potranno essere eseguiti solo con i mezzi elencati in precedenza.

### **3- SCADE IL PROSSIMO 15 MAGGIO IL TERMINE PER ADERIRE ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO**

Il decreto fiscale D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare l'istanza di rottamazione delle cartelle e degli avvisi entro il termine del 15 maggio 2018.

Tale definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-bis") riguarda tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione:

- carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: al fine di individuare i carichi rottamabili non rileva la data di notifica della cartella, ma la data di affidamento del ruolo;
- carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016: sono rottamabili da parte dei contribuenti che non hanno già presentato domanda alla prima rottamazione (ai sensi del D.L. 193/2016);
- carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016: sono rottamabili solo se vengono regolarizzate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 le rate del 2016.

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nel perimetro della definizione agevolata 2000/17 è possibile compilare il *form* per richiedere il prospetto informativo (<http://www.entraterriscossione.it/RDC/richiestaPDA.action>) in cui sono distinti i carichi definibili e quelli non definibili.

#### **LE TEMPISTICHE SUCCESSIVE ALLA PROTOCOLLAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE**

Per aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 è possibile effettuare la richiesta entro il 15 maggio 2018 con le seguenti modalità alternative:

- compilare l'apposito *form online* al link <https://servizi.agenziaentraterriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge2.do>;
- inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 allegando copia del documento di identità alla casella di posta elettronica certificata della Direzione regionale di riferimento (esclusivamente mediante invio da altra casella pec);
- presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 protocollandola presso lo sportello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In presenza di piani di rateazione, il versamento delle rate scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2000/17 è sospeso fino alla data di scadenza degli importi rottamati.

L'agente della riscossione invierà ai contribuenti che hanno presentato l'istanza entro il 30 giugno 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2016) l'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. In caso

di diniego la comunicazione conterrà le specifiche motivazioni che non rendono rottamabile il debito (cartella o avviso) indicato dal contribuente nell'istanza di adesione.

Per i contribuenti, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l'ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016, che dovranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In seguito, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una seconda comunicazione entro il 30 settembre 2018 con gli importi utili per la rottamazione.

#### **4- CREDITI IVA TRIMESTRALI: SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE LA RICHIESTA DI RIMBORSO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2018**

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

**Il prossimo 30 aprile scadrà il termine** per la presentazione del modello TR con riferimento al primo trimestre 2018. Il modello da utilizzare è quello approvato con provvedimento direttoriale del 4 luglio 2017.

Nessuna novità riguarda il modello in scadenza il prossimo 30 aprile, tuttavia è bene ricordare che a seguito del D.L. 50/2017, laddove il credito Iva sia di importo superiore a 5.000 euro annui la compensazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR e che coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) sono tenuti a presentare il modello TR munito del visto di conformità.

In merito alla prestazione delle garanzie, invece, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
  - a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
  - b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
    1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
    2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
    3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  - c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  - d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	nessun adempimento
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	rimborso con prestazione di garanzia

### REGOLE DI UTILIZZO DEL CREDITO TRIMESTRALE

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri), per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

<b>Modalità di presentazione</b>	La presentazione deve avvenire <b>esclusivamente</b> per via <b>telematica</b>
<b>Termine di presentazione</b>	La presentazione del modello TR deve avvenire <b>entro l'ultimo giorno del mese successivo</b> quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 30 aprile 2018 II trimestre ➔ entro 31 luglio 2018 III trimestre ➔ entro 31 ottobre 2018
<b>Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR</b>	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre, ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR;</li> <li>• per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione del modello TR.</li> </ul> <p>La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>)</p>

<p><b>Visto di conformità</b></p>	<p>Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste</p>
<p><b>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</b></p>	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, comma 5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno);</li> <li>• operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;</li> <li>• soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;</li> <li>• acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;</li> <li>• operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.</li> </ul>

## 5- STUDI DI SETTORE CON VALORE DI “COMPLIANCE” PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2017

Il D.L. 193/2016 aveva previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 fossero introdotti gli ISA (Indicatori di affidabilità fiscale) in sostituzione degli studi di settore. Disciplinati dal D.L. 50/2017, gli ISA sono stati introdotti per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l'emersione spontanea di redditi imponibili.

È però con la Legge di Bilancio per l'anno 2018 (la L.205/2017) che il legislatore ha previsto lo slittamento al periodo d'imposta 2018 dell'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità (ISA), determinando importanti conseguenze applicative per la disciplina di studi di settore e parametri applicabili al periodo d'imposta 2017.

I fatti appena descritti mettono in evidenza due importanti criticità con riferimento al periodo d'imposta 2017:

- la tardiva pubblicazione in gazzetta ufficiale degli studi di settore
- la mancata revisione triennale di circa un terzo degli studi di settore

Con riferimento al primo aspetto si evidenzia come la modulistica degli studi di settore per il periodo di imposta 2017 sia stata approvata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 gennaio 2018 e successivamente modificata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 febbraio 2018, in violazione quindi della previsione contenuta nell'articolo 23, comma 28, D.L. 98/2011 secondo la quale gli studi di settore vanno pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. A questo si aggiunge il fatto che quest'anno gli studi di settore sono stati approvati con semplice provvedimento direttoriale in luogo della ordinaria decretazione da parte del Mef.

Con riferimento al secondo aspetto, la mancata revisione triennale nel corso del 2017 prevista dall'articolo 10-bis, L. 146/1998 lascia più di un dubbio sull'effettiva efficacia probatoria di buona parte degli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2017. Per gli studi di settore approvati con il D.M. 29 dicembre 2014, infatti, si tratta dell'applicazione per il quarto anno consecutivo, in violazione quindi dell'obbligo normativo in precedenza richiamato.

La logica conseguenza delle descritte criticità non può che essere l'ulteriore depotenziamento della capacità probatoria degli studi di settore che per il periodo d'imposta 2017 **dovrebbero assumere esclusiva valenza “statistica”**.

Entrando nel merito degli aspetti compilativi del modello Studi di Settore si segnalano alcune interessanti indicazioni fornite dalla Commissione degli Esperti nelle riunioni del 28 febbraio e 28 marzo 2018. In particolare due sono gli aspetti da mettere in evidenza:

1. la modifica degli studi di settore applicabili dalle imprese in contabilità semplificata alla luce delle nuove regole di applicazione del regime applicabili dal 2017;
2. gli interventi finalizzati a cogliere la particolare congiuntura economica del 2017.

In relazione al primo punto, la Commissione, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle Organizzazioni di categoria interessate e degli elementi di approfondimento forniti in merito dalla SOSE, ha espresso, all'unanimità, parere positivo riguardo gli interventi correttivi finalizzati all'applicazione degli studi di settore alle imprese in contabilità semplificata sulla base dei dati contabili dichiarati per “cassa”. In proposito si è

rilevata l'esigenza di prevedere per le imprese in contabilità semplificata, al fine di un utilizzo in fase applicativa, la compilazione delle seguenti variabili:

- componenti positivi di reddito che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione";
- componenti positivi di reddito che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione";
- componenti negativi di reddito che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione";
- componenti negativi di reddito, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione".

Dette indicazioni sono state recepite nel recente D.M. 23 marzo 2018 con il quale, oltre ad apportare modifiche alla territorialità, vengono appunto individuati i correttivi alle regole di "cassa" per consentire la corretta applicazione degli studi di settore da parte delle imprese minori in contabilità semplificata secondo quanto previsto dall'articolo 66, Tuir.

In relazione al secondo punto, nella riunione del 28 marzo 2018, la SOSE ha illustrato alla Commissione i risultati delle analisi effettuate ed è stata verificata la validità dei correttivi congiunturali previsti per il periodo d'imposta 2017, mediante la loro applicazione sui circa ottantamila esempi pervenuti da parte delle Organizzazioni di categoria. I correttivi individuati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2017 sono riconducibili a queste cinque categorie:

- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali;
- interventi relativi all'analisi di normalità economica;
- interventi relativi all'analisi di coerenza economica.

La Commissione ha espresso all'unanimità parere positivo riguardo tali risultati, confermando quindi quanto emerso durante la riunione dello scorso 14 dicembre in merito alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi congiunturali.

**6- SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2018 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2017**

Come già evidenziato in precedente informativa il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25 del Decreto Iva, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017 (e per operazioni effettuate a partire da tale data):

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le norme così modificate hanno tuttavia determinato un problema nella gestione delle fatture datate 2017, ma registrate nel 2018, posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello DR IVA2018), e cioè oltre il 30 aprile 2018, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tali acquisti.

Con la circolare n. 1/E del 16 gennaio 2018 l'agenzia delle entrate ha cercato di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, precisando che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due seguenti requisiti:

- 1) l'effettuazione della cessione dei beni o della prestazione dei servizi (c.d. presupposto sostanziale);
- 2) il possesso della fattura (c.d. presupposto formale).

Se, quindi, il soggetto passivo è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2017 solo nel 2018 ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2018 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello DR IVA2019) e fino al 30 aprile 2019.

È importante ricordare che con riferimento alle fatture datate 2017, ma ricevute nel periodo 1° gennaio 2018 – 16 gennaio 2018 l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E/2018 ha permesso al contribuente di esercitare la detrazione tanto nel 2018 quanto nel periodo d'imposta 2017 (vecchia regola dell'esigibilità) e ciò sulla base del fatto che fino a quel momento non era stato ancora pubblicato il citato documento di prassi che di fatto ha "obbligato" alla detrazione con riferimento all'anno di ricezione della fattura.

Sul delicato tema della prova del momento di ricezione della fattura sempre la circolare n. 1/E/2018 ha precisato che possono rilevare:

- la data del messaggio di posta elettronica certificata (pec);
- altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo, quale il timbro postale della fattura cartacea;
- la protocollazione progressiva operata dal contribuente in relazione ai documenti ricevuti, così da far presumere, sino a prova contraria, che l'inserimento del protocollo sia la prova generale del momento di

ricezione, tale da consentire all'amministrazione un puntuale controllo del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

In prossimità della scadenza del 30 aprile 2018 ovvero del termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d'imposta 2017 (DR IVA2018) si invita pertanto a verificare la presenza di fatture di acquisto datate 2017 che abbiano una data "certa" di ricevimento nel 2017 e che, per qualsiasi ragione non siano state ancora recapitate a Confartigianato per la contabilizzazione.

Dette fatture di acquisto, infatti, anche sulla base dei nuovi criteri forniti dall'agenzia con la circolare n. 1/E/2018, devono essere necessariamente inserite nel prossimo modello di dichiarazione annuale in scadenza il prossimo 30 aprile 2018, pena l'impossibilità di esercitare il relativo diritto della detrazione.

Infine, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2017 e ricevuta con data "certa" nel 2017, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale IVA2018 entro il prossimo 30 aprile 2018, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione IVA2018, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'agenzia l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

## 7- ADEMPIMENTI E SCADENZE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il codice civile impone all'organo amministrativo la redazione del bilancio che verrà approvato dall'assemblea dei soci.

A tal fine l'organo amministrativo deve presentare ai soci il bilancio composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa (oltre alle eventuali relazioni degli amministratori o organi di controllo) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare, come il 2017, entro il 30 aprile 2018.

termine di presentazione del bilancio ai soci	entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	per il 2017 entro il 30 aprile 2018
-----------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------

Solo in casi eccezionali, come previsto dall'articolo 2364, comma 2, cod. civ., questo termine può essere spostato in avanti diventando di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi il 29 giugno nel caso di anno di imposta coincidente con l'anno solare.

maggior termine di presentazione del bilancio ai soci	entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	per il 2017 entro il 29 giugno 2018
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------

Al fine di utilizzare il prolungamento del termine di deposito a 180 giorni occorre innanzi tutto che lo statuto societario preveda tale possibilità. Quanto alle reali ipotesi che giustificano la dilazione del termine esiste una condizione che definiremo circoscritta e una ampia, la prima è rappresentata dalla redazione del bilancio consolidato, la seconda è costituita dalle "particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società".

Con riferimento a queste ultime è evidente come non sia possibile una determinazione omogenea delle ipotesi realizzabili, si consiglia in tal caso la valutazione delle singole fattispecie. In ogni caso, potrebbero costituire motivo di rinvio i seguenti fatti:

- esistenza di sedi operative distaccate, anche estere, di cui consolidare i risultati;
- cause di forza maggiore quali ad esempio le calamità naturali;
- ristrutturazioni aziendali;
- partecipazioni iscritte in bilancio e valutate con il metodo del patrimonio netto;
- cambiamento dei sistemi e/o programmi informatici;
- recepimento dei principi contabili internazionali;
- mancanza, per le imprese edili, di approvazione dei SAL.



Si ricorda che le motivazioni che hanno spinto all'adozione del termine lungo devono essere indicate nella relazione sulla gestione degli amministratori.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci presuppone una serie di passaggi precedenti, *in primis* una riunione del Consiglio di Amministrazione, ovvero una determina dell'Amministratore Unico, in cui non

solo si ufficializzi il progetto di bilancio, ma ove si provveda anche a stabilire le date in cui l'assemblea dei soci sarà convocata ai fini dell'approvazione di cui si è detto.

Occorre distinguere tra società a responsabilità limitata e società per azioni.

### L'AVVISO DI CONVOCAZIONE NELLE SPA

La convocazione deve avvenire ad opera dell'organo amministrativo il quale deve provvedere mediante avviso contenente:

- la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
- l'ordine del giorno su cui l'assemblea dovrà deliberare.

La convocazione deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ovvero su un quotidiano nazionale specificamente indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza in caso di prima convocazione, otto giorni nel caso si proceda in seconda.

Termini per la convocazione	
15 giorni prima dell'adunanza	Se in prima convocazione
8 giorni prima dell'adunanza	Se in seconda convocazione

Su previsione statutaria è possibile convocare l'assemblea anche con altri mezzi (raccomandata, *fax*, posta certificata) purché sia garantito l'avvenuto ricevimento della stessa da parte dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le indicazioni su prescritte l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

Se la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme imposte dal codice civile l'assemblea si ritiene regolarmente costituita alla presenza della metà del capitale azionario (fa fede l'iscrizione nel libro soci) e delibera a maggioranza assoluta (salvo deroghe statutarie).

Nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda adunanza, in assenza di tale indicazione nella convocazione, essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla prima (articolo 2369, cod. civ.).

### LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NELLE SRL

L'articolo 2479-bis, cod. civ. prevede che sia l'atto costitutivo a determinare i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza di tale previsione statutaria la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Si evince che nel caso delle srl la convocazione può avvenire con maggiore facilità che nelle spa, è difatti l'atto costitutivo che indica i modi di convocazione dell'assemblea (per esempio raccomandata a mano, *fax*, posta elettronica), quel che conta è che il metodo di convocazione utilizzato sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione dei soci sugli argomenti da trattare.

Anche per le srl la convocazione deve contenere:

- l'ordine del giorno,

- la data, il luogo e l'ora dell'adunanza.

Il codice civile prevede il termine di otto giorni, tuttavia nella "libertà" che caratterizza le Srl, tale termine può essere derogato, sia aumentando il preavviso che diminuendolo, solo in assenza di previsioni statutarie gli otto giorni saranno adottabili per legge.

Nel caso in cui il termine venga ridotto per scelta aziendale esso dovrà comunque essere tale da garantire ai soci la possibilità di essere presenti e di rendersi edotti sugli argomenti che verranno trattati.

Anche per le Srl è prevista la possibilità di convocare una seconda volta l'assemblea, diversamente da quanto accade per le spa non esistono però termini imposti dal Legislatore (30 giorni) per cui la seconda adunanza può tenersi in un lasso di tempo dalla prima liberamente stabilito dall'organo amministrativo.

Il codice civile prevede che l'assemblea si ritenga valida quando siano rappresentati, anche per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e che deliberi a maggioranza assoluta.

Nel caso in cui la convocazione non fosse avvenuta secondo le disposizioni civilistiche/statutarie l'assemblea si intenderà regolarmente costituita solo se totalitaria, ovvero quando sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se non presenti siano informati della riunione e non si oppongano alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno (articolo 2479-bis, ultimo comma, cod. civ.).

Termini per la convocazione	
8 giorni prima dell'adunanza	Secondo codice civile
Altro termine	Se previsto dallo statuto

### APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Compito degli amministratori che hanno redatto il progetto di bilancio è anche quello di metterlo a disposizione degli organi di controllo e dei soci affinché essi possano esaminarlo in vista della approvazione.

Termine di comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione
Termine di comunicazione del progetto di bilancio ai soci	15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea di approvazione

Il codice civile impone quindi due termini temporali di cui si deve tener conto per stabilire la data dell'adunanza per l'approvazione del bilancio. Difatti non solo si deve tener conto dei 120 giorni, ma anche dei 30 e dei 15 demandati a sindaci/revisori e ai soci.

Esiste quindi una linea temporale di approvazione del bilancio di esercizio.

Anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine ordinario di 120 giorni	
se assemblea dei soci	30 aprile
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	15 aprile
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	31 marzo
adunanza del CdA, ovvero la determina dell'AU, che redige il progetto	31 marzo

<b>anno di imposta coincidente con l'anno solare – termine straordinario di 180 giorni</b>	
se assemblea dei soci	29 giugno
deposito presso la sede sociale del progetto e delle relazioni di sindaci e revisori	14 giugno
comunicazione del progetto di bilancio agli organi di controllo	30 maggio
adunanza del CdA, ovvero la determina dell'AU, che redige il progetto	30 maggio

Affinché il progetto venga approvato validamente l'organo amministrativo dovrà rispettare anche i termini di convocazione delle assemblee, considerate le adunanze stabilite come negli esempi che precedono in data 30 aprile ovvero 29 giugno, nel caso di srl con termine suppletivo di otto giorni la convocazione va fatta entro il 22 marzo ovvero 21 giugno.

Convocazione assemblea	termine ordinario	22 marzo
	termine straordinario	21 giugno

In caso di assenza degli organi di controllo, verrà meno il termine dei trenta giorni per la comunicazione del progetto mentre risulterà valido il termine dei quindici giorni per il deposito presso la sede. Si ricorda anche che è facoltà dell'organo di controllo rinunciare ai quindici giorni attribuitigli dal codice ed effettuare i propri controlli e le proprie relazioni in un lasso di tempo più ridotto.

### DEPOSITO DEL FASCICOLO DI BILANCIO

L'articolo 2435, cod. civ. prevede che il bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, alla relazione degli organi di controllo e al verbale dell'assemblea venga depositato presso il Registro delle Imprese entro i 30 giorni successivi all'approvazione.

Sempre con riferimento agli esempi di cui sopra i termini per il deposito del bilancio in caso di assemblea di approvazione il 30 aprile, ovvero il 29 giugno, risulteranno essere i seguenti:

Deposito del bilancio	assemblea di approvazione	data di deposito
	30 aprile	30 maggio
	29 giugno	29 luglio

## 8- AGGIORNAMENTI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Con provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, l’Agenzia delle entrate ha approvato i correttivi al modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, necessario per la predisposizione dell’adempimento telematico previsto dall’articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010.

Il modello va presentato **entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**, con la sola eccezione del secondo trimestre dell’anno solare, dove la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre). La prossima Comunicazione da inviare, quella relativa al primo trimestre 2018, è in scadenza il **prossimo 31 maggio**.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

### IL MODELLO

L’obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è previsto dall’articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010.

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione, compilando il campo “Mod. N.” posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

- a) esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- b) esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- c) sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

### DECORRENZA

Come precisato dal provvedimento attuativo, il nuovo modello (che presenta la medesima struttura e le medesime regole di invio del precedente) deve essere **utilizzato a decorrere** dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al **primo trimestre dell’anno d’imposta 2018**, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018.

### OPERAZIONI STRAORDINARIE

Nel rigo VP1 è stata aggiunta la casella dedicata alle operazioni straordinarie.

PERIODO DI RIFERIMENTO					
<b>VP1</b>	Mese <sup>1</sup>	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>	Operazioni straordinarie <sup>5</sup>

In particolare, le istruzioni distinguono le modalità di compilazione a seconda che operazione si sia realizzata durante il trimestre oggetto di Comunicazione (ad esempio dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018) ovvero successivamente al trimestre, ma entro il termine di presentazione della Comunicazione (ad esempio dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2018).

⇒ *Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione*

- 1 Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte Comunicazioni:
  - la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;
  - la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione.
- 2 Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto, la Comunicazione deve essere presentata:
  - dal soggetto avente causa, se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
  - da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell'ultima liquidazione periodica **deve essere barrata la casella "Operazioni straordinarie" nel rigo VP1 del quadro VP**. Tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.

⇒ *Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione*

In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà autonomamente l'adempimento

relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

### ACCONTO IVA

Nel nuovo modello, nel rigo VP13, è stata **aggiunta la casella dedicata all'indicazione del metodo** prescelto per il calcolo dell'acconto Iva.

Tale aggiunta si è resa necessaria in quanto l'Agenzia verifica l'importo dei versamenti Iva effettuati dal contribuente, facendo riferimento agli importi a debito indicati nella Comunicazione periodica, non più attraverso la dichiarazione Iva come avveniva in passato; tale informazione, in passato presente nel quadro VH della dichiarazione Iva, non era invece presente nella versione precedente dalla Comunicazione delle liquidazioni Iva.

<b>VP13</b> Acconto dovuto	Metodo <sup>1</sup>	<sup>2</sup>
----------------------------	---------------------	--------------

In colonna 2 occorre indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, ricordando che qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

La casella 1, dedicata al metodo, deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- “1” storico;
- “2” previsionale;
- “3” analitico - effettivo;
- “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

## 9- BILANCIO – I FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO NON CAMBIANO MAI LA NATURA DEL COMPONENTE

In tema di redazione dei bilanci, l’Oic (Organismo Italiano di Contabilità) interviene con una *newsletter* (pubblicata il 19 marzo 2018) chiarendo le modalità attraverso le quali occorre tenere in considerazione i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (entro il termine di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, ovvero anche successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, se l’evento si dimostra particolarmente significativo).

### I FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Il principio contabile Oic 29 distingue in due gruppi gli eventi.

Il **primo** comprende eventi che **devono necessariamente essere rilevati nei conti del bilancio in chiusura**, anche se manifestati dopo il 31 dicembre: si tratta di quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio. Lo stesso principio contabile ne propone alcuni esempi (che quindi non devono essere intesi come una elencazione tassativa):

- la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio (ad esempio il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, ovvero la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio);
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode.

Il **secondo** gruppo di operazioni riguarda invece eventi che **non devono essere rilevati** nei conti della società (o, per meglio dire, impatteranno nei conti dell’anno successivo). Nel bilancio in chiusura è comunque richiesto di dare adeguata informativa (in nota integrativa) quando l’evento sia da intendersi rilevante per la valutazione dei risultati ottenuti. Anche in questo caso il principio contabile porta alcuni esempi di fatti da non rilevare:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;

- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

### IL CHIARIMENTO DELL'OIC

Come detto, sul tema è recentemente intervenuto l'Oic: tra i chiarimenti forniti, è presente un passaggio riguardante circa l'interpretazione da attribuire alla sezione 4 del principio contabile Oic 29, dedicato alla gestione dei **fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio**.

L'esempio rappresentato riguarda il classico caso di **esito del contenzioso** nei primi mesi dell'anno successivo quello oggetto di bilancio. Secondo l'Oic tale evento richiede **esclusivamente la necessità di aggiornare la stima** (in quanto passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio), **senza però procedere ad una riclassificazione della passività**: quindi l'importo accantonato deve essere oggetto di aggiornamento, ma la certezza sopravvenuta non può portare a riqualificare il fondo come debito.

#### Esempio

La società Alfa Srl presenta un fondo in bilancio di 100.000 euro per un contenzioso legale. In data 13 marzo 2018 la causa si conclude negativamente per la società, che è chiamata a pagare la somma di 120.000 euro.

Secondo l'indicazione dell'Oic, nel bilancio al 31 dicembre 2017 occorre aggiornare lo stanziamento, tenendo conto dell'esito della causa, ma l'importo accantonato continua ad essere rilevato in un fondo nel passivo patrimoniale. Occorrerà girocontare tale importo da fondo a debito solo il 13 marzo 2018.

## 10- LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI INTERESSI MATURATI NEL 2017

L'articolo 120, comma 2, lettera b) del Testo unico bancario sancisce che gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Pertanto, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
2. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

Fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cliente e l'istituto di credito, gli interessi debitori riferiti alle aperture di credito ed agli sconfinamenti sono conteggiati alla data del 31 dicembre, separatamente dal capitale e divengono esigibili alla data del 1° marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.

### LA COMPETENZA DEGLI INTERESSI ATTIVI E PASSIVI MATURATI

Dal 1° ottobre 2016 (data di entrata in vigore della delibera CICR n.343/2016 che ha modificato il Tub) gli istituti di credito riportano negli estratti conto periodici (estratti conto scalari) il calcolo degli interessi attivi e passivi maturati sul rapporto senza però effettuare l'accredito/addebito degli stessi nelle movimentazioni periodiche di conto corrente. **La rilevazione contabile degli interessi si basa sulla maturazione degli stessi e non sulla loro esigibilità:** di regola, al rilascio di ogni estratto conto scalare trimestrale, vengono dettagliate le competenze di periodo e nell'ultimo estratto conto rilasciato con data di riferimento 31 dicembre, viene riportato il riepilogo degli interessi creditori e debitori maturati nell'anno in corso.

Continua a essere, invece, calcolata e liquidata trimestralmente in misura proporzionale rispetto all'intera somma messa a disposizione (linea di affidamento) la commissione di messa a disposizione fondi (o commissione di disponibilità fondi). La commissione disponibilità fondi rappresenta il prezzo degli affidamenti concessi dall'istituto di credito, indipendentemente dal loro utilizzo effettivo. La percentuale massima applicabile è pari allo 0,50% trimestrale (2% annuale), oggetto di contrattazione con l'istituto di credito.

Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e, in ogni caso, al termine del rapporto di conto corrente (nel caso, ad esempio, in cui il correntista intenda chiudere il contratto con la banca). Gli interessi attivi sono accreditati solo una volta l'anno, con accredito immediato al 31 dicembre; la banca può comunque decidere di continuare ad accreditarli trimestralmente o semestralmente. Per l'addebito degli interessi passivi, il periodo di riferimento non è più il trimestre, come avveniva in passato fino al 30 settembre 2016, con l'effetto che "si producevano interessi sugli interessi". Con la nuova normativa, gli

interessi passivi vengono calcolati al 31 dicembre di ogni anno, con esigibilità al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

Il cliente ha a disposizione tre modalità per il pagamento degli interessi passivi:

- può pagare il debito da interessi tramite bonifico bancario o in contanti presso la banca;
- può autorizzare l'addebito in conto;
- può concordare con la banca, attraverso un'apposita clausola, che le somme in entrata sul suo conto, siano utilizzate per estinguere il debito da interessi.

L'utilizzo di conti patrimoniali distinti per gli interessi attivi e passivi consente di rilevare per competenza le somme maturate senza incidere sui saldi dei conti correnti relativi ai rapporti con gli istituti di credito, permettendo alla data di effettiva liquidazione un'agevole riconciliazione.

### LE MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO SCALARI

Nell'estratto conto scalare trimestrale rilasciato dall'istituto di credito sono riportati gli elementi per il conteggio delle competenze, suddivisi tra:

- interessi creditori: calcolati moltiplicando i numeri creditori per i tassi di interesse contrattualmente previsti, indicando l'importo al lordo e l'importo al netto della ritenuta fiscale;
- interessi debitori: calcolati moltiplicando i numeri debitori per i tassi di interesse contrattualmente previsti;
- corrispettivo o commissione disponibilità creditizia: viene riportata la liquidazione su base trimestrale della commissione disponibilità fondi;
- commissione istruttoria veloce: viene riportato il riepilogo degli eventi di sconfinamento autorizzati e degli importi delle commissioni;
- spese: vengono riportate le commissioni addebitate al cliente per canoni di gestione, effettuazione operazioni, etc.

Gli interessi creditori vengono liquidati alla data del 31 dicembre, gli interessi debitori alla data del 1° marzo dell'anno successivo. Il corrispettivo o commissione per disponibilità creditizia, la commissione di istruttoria veloce e le spese vengono addebitate trimestralmente alla data del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre (o al più nei primi giorni successivi alla scadenza di ogni singolo trimestre).

La rilevazione contabile degli interessi attivi e degli interessi passivi avviene una volta all'anno, al 31 dicembre per gli interessi maturati nel corso dell'anno: vanno utilizzati appositi conti che possono a titolo esemplificativo essere "*Credito verso banche per interessi attivi maturati*" e "*Debito verso banche per interessi passivi maturati*". Tali conti patrimoniali saranno "chiusi" alla data in cui avviene la movimentazione finanziaria di conto corrente (i primi giorni dell'anno successivo per gli interessi attivi e il 1° marzo per gli interessi passivi).

È necessario utilizzare conti contabili distinti anche per individuare le tipologie di addebiti, in quanto mentre le spese devono essere ricondotte alla voce B7 del Conto economico (Costi per servizi) le commissioni al pari degli interessi debitori vanno riclassificate nell'area finanziaria alla voce C17 del Conto economico (Interessi passivi ed altri oneri finanziari). Gli interessi creditori vanno riclassificati nell'area finanziaria alla voce C16 del Conto economico (Altri proventi finanziari).

<b>Costi per servizi (B7 del Conto economico)</b>	<b>Interessi passivi ed altri oneri finanziari (C17 del Conto economico)</b>
<i>Tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie</i>	<i>Oneri finanziari di competenza che non sono di tipo straordinario, qualunque sia la loro fonte</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• noleggio cassette sicurezza;</li> <li>• servizi pagamento utenze;</li> <li>• costi per custodia titoli;</li> <li>• commissioni per fidejussioni (purché non finalizzate all'ottenimento di finanziamenti);</li> <li>• spese e commissioni di factoring (ma non quelle aventi natura di oneri finanziari);</li> <li>• spese per valutazione di immobili per la concessione di mutui;</li> <li>• spese di istruttoria di mutui e finanziamenti;</li> <li>• spese per bonifici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interessi e sconti passivi su finanziamenti/affidamenti da istituti di credito;</li> <li>• commissioni passive su finanziamenti/affidamenti (commissioni disponibilità fondi o istruttoria veloce);</li> <li>• spese bancarie ed accessorie ad interessi e commissioni;</li> <li>• differenze negative di indicizzazione su prestiti;</li> <li>• interessi passivi su dilazioni da fornitori;</li> <li>• interessi di mora;</li> <li>• sconti finanziari passivi non indicati in fattura concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa"</li> </ul>

### Esempio

La Alfa Srl presenta il seguente riepilogo delle competenze dell'ultimo trimestre (31 dicembre 2017):

- interessi creditori 19,18 euro
- ritenuta fiscale (26%) 4,99 euro
- interessi debitori 155,20 euro
- commissione disponibilità fondi 50,00 euro
- spese di gestione 35,00 euro

In data 04 gennaio 2018 vengono liquidati gli interessi creditori, la commissione disponibilità fondi e le spese di gestione, mentre in data 1° marzo 2018 vengono liquidati gli interessi debitori. La competenza di tutte le componenti economiche deve essere ricondotta all'esercizio 2017 in quanto relative all'ultimo trimestre:

*31/12/2017: Rilevazione componenti economiche negative liquidazione 4° trimestre 2017*

Diversi	a	Debito verso banche per costi 4° trim. (Sp)	240,20
Interessi passivi su c/c (Ce)			155,20
Commissione disponibilità fondi (Ce)			50,00
Spese bancarie (Ce)			35,00

*31/12/2017: Rilevazione componenti economiche positive liquidazione 4° trimestre 2017*

Credito verso banche per ricavi 4° trim. (Sp)	a	Interessi attivi su c/c (Ce)	19,18
-----------------------------------------------	---	------------------------------	-------

La ritenuta fiscale del 26% applicata sull'importo lordo degli interessi attivi va contabilizzata solamente alla data di liquidazione degli stessi (4 gennaio 2018), ed è pertanto di competenza dell'esercizio 2018.

Un errore comune è quello di registrare gli interessi sui depositi bancari e sull'utilizzo delle somme finanziate o messe a disposizione, le commissioni e le spese bancarie come ratei attivi o passivi considerandoli come a cavallo di due esercizi. Come chiarisce il principio contabile Oic 18 "Ratei e risconti" i ratei rappresentano quote di proventi o di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria negli esercizi successivi. I proventi e gli oneri bancari da accreditare o da addebitare non sono "quote" a cavallo d'anno, ma crediti o debiti interamente di competenza dell'esercizio 2017 che saranno chiusi nell'esercizio successivo quando si avrà manifestazione finanziaria.

### COSA SUCCEDERE SE NON SI PAGANO GLI INTERESSI DEBITORI

La Banca d'Italia in una comunicazione del 14 febbraio 2017 ha precisato che, ai fini della segnalazione in Centrale dei Rischi, gli interessi conteggiati, ma non ancora esigibili (in corso d'anno) non vanno ricompresi nell'utilizzato del fido né rientrano nel computo degli scaduti.

Dal momento in cui gli interessi diventano esigibili (cioè dal 1° marzo 2018):

- se il cliente non ha autorizzato l'addebito in conto e non ha provveduto al loro pagamento in altro modo, il debito da interessi va segnalato nella categoria di censimento "rischi a revoca", valorizzando solo la classe dati "utilizzato";
- se addebitati in conto in forza dell'autorizzazione del cliente, sono segnalati nell'importo "utilizzato" secondo le regole generali previste per i finanziamenti.

Il cliente che entro il 1° marzo non ha autorizzato l'addebito degli interessi in conto corrente e non ha pagato gli interessi alla scadenza prevista è inadempiente. Se il cliente ha legittimamente ritenuto di non autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi esigibili, potrà comunque disporre l'addebito singolo sul conto o provvedere al loro pagamento in altro modo. Se non lo ha fatto entro il 31 marzo 2018, il debito per gli interessi maturati per l'anno 2017 sarà separatamente segnalato dagli istituti di credito alla Centrale dei Rischi, nella categoria di censimento "rischi a revoca", valorizzando solo l'utilizzato senza affidamento.

## 11- PRIVACY: LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Il Regolamento UE 2016-679 dal prossimo 25 maggio porta seco nuovi adempimenti per imprese e professionisti che dovranno porre misure idonee e adeguate per il corretto trattamento dei dati dei propri clienti.

### INTRODUZIONE

Il Regolamento UE 2016-679 (di seguito GDPR) del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 4 maggio 2016, sarà pienamente esecutivo **dal 25 maggio 2018**, abrogando la direttiva del '95 sulla protezione dei dati personali che è stata recepita dalla normativa nazionale attuale.

Pur collocandosi in continuità con la normativa precedente, il GDPR introduce **alcune rilevanti novità**, a partire dalle **sanzioni amministrative** che configurano un vero e proprio cambio di scala rispetto alla normativa attuale, arrivando, in funzione del tipo di violazione, a prevedere sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato complessivo dell'azienda o del gruppo di aziende.

### LE NOVITÀ DEL GDPR

La principale novità del GDPR riguarda il principio di *accountability* del Titolare posto alla base della nuova normativa, cioè la responsabilizzazione del Titolare rispetto alle misure, organizzative e tecniche, poste in essere per conformarsi al GDPR. In base a questo principio, al Titolare è riconosciuto un certo livello di discrezionalità nel processo di adeguamento a fronte del quale è posto, però, l'obbligo di documentare le scelte fatte e le ragioni che le hanno motivate nell'ottica dell'adeguamento alla norma.

Vi sono poi alcune importanti misure che innovano la materia, le più importanti delle quali sono rispettivamente:

- nuovi diritti riconosciuti agli interessati e una particolare attenzione alla tutela dei minori;
- redazione e aggiornamento del Registro dei trattamenti, cioè dell'elenco delle operazioni (trattamenti) effettuate dal Titolare che prevedono l'utilizzo di dati personali;
- l'obbligo di definire a priori i termini di conservazione dei dati personali trattati e di dichiarare tale termine nell'informativa comunicata all'interessato;
- nuovi obblighi posti in capo al Titolare, tra cui:
  - l'obbligo di notifica al Garante delle violazioni di sicurezza relative a dati personali e la comunicazione della violazione agli interessati, se necessario;
  - l'obbligo di tenere conto della *Data Protection* fin dalla progettazione, in caso di sviluppo di nuovi servizi o per la revisione di quelli esistenti;
  - l'obbligo di procedere a una analisi approfondita dell'impatto sui diritti e le libertà degli interessati quando l'innovazione comporti rischi particolari anche in virtù delle tecnologie innovative utilizzate;
- la riaffermazione della necessità di basare le misure di sicurezza su un'attenta analisi dei rischi;

- il ridisegno dei rapporti fra il Titolare e i fornitori di servizi che trattano dati personali per conto del Titolare stesso, con la previsione, a determinate condizioni, della responsabilità solidale dei due soggetti per i danni eventualmente provocati;
- la nuova figura del *Data Protection Officer* finalizzata a facilitare la corretta applicazione del GDPR da parte del Titolare.

### LE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DEL GDPR

Come detto, tra le novità introdotte dal regolamento vi è il principio di "*responsabilizzazione*" (c.d. *accountability*), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali. In altri termini **titolari e responsabili dovranno adottare comportamenti proattivi** e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento, decidendo in via autonoma le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

Come evidenziato dal Garante uno dei criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "*data protection by default and by design*", ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "*al fine di soddisfare i requisiti*" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio e richiede un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili. Si tratta in altri termini di valutare il rischio inerente al trattamento e di adottare le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio.

In questo ambito, le misure di sicurezza devono "*garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio*" del trattamento; peraltro, la lista di cui al paragrafo 1 dell'articolo 32 è una lista aperta e non esaustiva ("*tra le altre, se del caso*"). Per lo stesso motivo, **non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza** (ex articolo 33, Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da articolo 32 del regolamento.

In quest'ottica, la nuova disciplina impone ai destinatari un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, **prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento**, preliminarmente alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018.

Con riguardo ai singoli adempimenti si sintetizzano alcune indicazioni metodologiche utili sulle misure organizzative necessarie per adeguarsi alla particolare disciplina:

- il nuovo regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'adeguata base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'articolo 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice *privacy* - D.Lgs. 196/2003;
- il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche individuate dal regolamento. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica. In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia

chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato, per esempio all'interno di modulistica. Occorre prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara. In tale contesto è opportuno che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento;

- vanno individuati i responsabili del trattamento e anche gli incaricati. Al riguardo il regolamento:
  - fissa più dettagliatamente (rispetto al Codice) le caratteristiche dell'atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti: deve trattarsi, infatti, di un contratto e deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell'articolo 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisce "garanzie sufficienti" – quali, in particolare, natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, e categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento;
  - consente la nomina di *sub*-responsabili del trattamento da parte di un responsabile;
  - prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari (tenuta del registro dei trattamenti svolti, l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti, la designazione di un DPO).

All'uopo andrà all'uopo verificato che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento.

Pur non prevedendo espressamente la figura dell'"incaricato" del trattamento, il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "*persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile*". Per gli incaricati occorre una nomina contenente peraltro le istruzioni operative per i trattamenti;

- andrà valutata la designazione di un "responsabile della protezione dati" (DPO) per l'attività esercitata. Il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: si vedano articoli 38 e 39). Il DPO coopera con l'Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (articoli 38 e 39 del Regolamento). Secondo le indicazioni del Regolamento, la nomina del DPO è obbligatoria:
  - se il trattamento è svolto da un'Autorità pubblica o da un organismo pubblico, con l'eccezione delle autorità giudiziarie nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; oppure
  - se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala; oppure
  - se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;
- a partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari dovranno notificare all'Autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli

interessati. Pertanto, la notifica all'autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare delle violazione anche gli interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo. All'uopo sarà necessario predisporre protocolli organizzativi che consentano di intervenire tempestivamente e procedere senza ritardo alla comunicazione al Garante;

- tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati.